



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 168

Data 16.02.2023

P.O. 3 AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 35

Data 15.02.2023

OGGETTO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . ATTO IMPOSITIVO EX ART. 5, COMMA 5 DEL REG.1370/2007.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 24 dell'11/05/2022, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonina Crapanzano l'incarico di Responsabile della P.O. n.3 ed attribuite alla stessa le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- che con contratto Rep. n. 25969 del 09/11/2007 registrato in Agrigento il 14/11/2007 al n. 1633 serie 1, rettificato con contratto Rep. n. 25970 del 16/11/2007 registrato ad Agrigento il 4 dicembre 2007 al n. 1669 serie 1, è stato affidato alla ditta **F.lli Patti Autolinee Srl** il **servizio urbano** già in concessione comunale, con una percorrenza complessiva annua di km.71.032,64, **in esecuzione dell'art. 27, comma 6 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19**, il quale ha disposto, fra l'altro, che “ *Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai Comuni ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla **Legge Regionale 4 giugno 1964, n. 10**, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi, nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge*”;

- che con atto aggiuntivo Rep. n. 26033 del 03/02/2010 si è stipulato con la Ditta F.lli Patti Autolinee srl contratto di proroga quinquennale registrato in Agrigento il 15 febbraio 2010, al n. 66, serie 1;
- che con atto aggiuntivo Rep. n.26153 del 31 marzo 2017 registrato in Agrigento in pari data al n. 1702, serie 1T è stato prorogato ulteriormente il contratto di affidamento fino al 31 dicembre 2017;
- che con atto aggiuntivo Rep. n. 26220 dell'11 ottobre 2018 registrato in Agrigento in pari data al n. 4534, serie 1T si è prorogato il contratto di affidamento dall'1 gennaio 2018 fino al 02 dicembre 2019;
- che in virtù dell'art 13 della L.R. n. 13/2019 , al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, il contratto di affidamento alla ditta F.lli Patti Autolinee Srl è stato prorogato di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio;
- che con atto aggiuntivo Rep. n. 26256 del 28 febbraio 2022 è stato prorogato ulteriormente il contratto di affidamento fino al 30 aprile 2022 , ai sensi dell'art. 92 comma 4 ter del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 che testualmente recita: *“Fino al termine delle misure di contenimento del virus Covid-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”*;

VISTA la nota prot. n. 45921 del 09.08.2022 avente per oggetto *“ Effetti dichiarazione incostituzionalità dell'art. 13 della L.R. 13/2019 – Delibera Corte dei Conti n. 113/2022/GEST – Atto di costituzione in mora”* con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha reso noto alle Amministrazioni Comunali:

a) la cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne ha disposto la proroga, in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n. 16 dell'11.02.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.02.2021, e della inapplicabilità dell'art. 92, c. 4 ter, del D.L. n.18/2020;

b) il pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 con delibera n. 113/2022/ GEST, in ordine alla irregolarità della spesa effettuata dal Dipartimento Regionale stesso per il settore del trasporto pubblico locale a carattere extraurbano per effetto della retroattività della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 13 della L.R. 13/2019, con il quale il legislatore regionale ha disposto la ulteriore proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di trasporto di cui all'art. 27 della L. R. 19/2005, contestando, altresì la successiva applicazione dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 18/2020 effettuata da detto Dipartimento ai propri contratti di servizio a carattere extraurbano, in quanto la procedura di gara aperta per l'affidamento dei citati servizi non era stata attivata antecedentemente all'entrata in vigore della norma statale;

CONSIDERATO

- Che, come stigmatizzato dalla Corte dei Conti, dalla eventuale applicazione delle citate disposizioni consegue la irregolarità della connessa spesa erogata e la riconoscibilità delle prestazioni dei servizi di trasporto effettuate dai vettori, unicamente entro i limiti finanziari dell'art.2021 C.C.;

- Che, sebbene la pronuncia della Corte Costituzionale riguardi i servizi extraurbani e non sussista alcuna competenza da parte dell'Amministrazione regionale in ordine alla legittimità delle procedure negoziali attivate da ciascun Ente Comunale per l'affidamento dei servizi di trasporto, l'Assessorato ha ritenuto doveroso renderne noti i termini alle Amministrazioni qualora anch'esse abbiano dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 13/2019 e dell'art. 92, c. 4-ter, in assenza di una procedura di gara bandita in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione normativa, per gli analoghi riflessi in termini giuridici e contabili connessi con tale applicazione;
- che, fermo restando le autonome determinazioni degli Enti Locali, segnala la possibilità ravvisata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di fare ricorso ai provvedimenti impositivi ed urgenti previsti dall'art. 5 c. 5 del Reg. 1370/2007, qualora fosse necessario il prosieguo delle attività di trasporto;

VISTO l'art. 5, c.5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”*;

CONSIDERATO che, fatta salva la rideterminazione di cui all'art. 14 della L.r. 11 agosto 2017 n. 16, il servizio su gomma a carattere urbano riveste carattere di pubblica utilità;

CONSIDERATA, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, la necessità di garantirne la urgente esecuzione senza soluzioni di continuità;

VISTA la nota prot. n. 1509 dell'11/01/2023 con la quale il Sindaco di Favara ha disposto di avvalersi della facoltà concessa dal citato art. 5, comma 5 del Reg. 1370/2007 mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, ed ha incaricato la Responsabile della P.O.3 di predisporre gli atti necessari per garantire la prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale attualmente in corso tra il Comune di Favara e la Ditta che attualmente gestisce il servizio in questione, nelle more dell'affidamento dello stesso mediante espletamento della procedura di gara aperta e comunque per un periodo non superiore 2 anni;

RITENUTO pertanto, di adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, c.5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;

VISTI:

- la nota prot. n. 12039 del 22-03-22 e relativo progetto di scissione allegato, con la quale la società Pattitour ha richiesto il nulla osta al subentro per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale urbano già affidato alla Società F.lli Patti Autolinee Srl ;
- la Det. del Resp. n. 613 del 23-05-2022 con la quale viene preso atto della suddetta nota e viene rilasciato il nulla osta al subentro della ditta Pattitour Srl per l'esercizio del servizio sopra citato a condizione che venissero rispettate tutte le condizioni previste nei precedenti contratti di affidamento;
- l'atto notarile rep. N. 53550 del 31-05-2022 con il quale viene formalizzata la scissione tra la ditta F.lli Patti Autolinee srl e la ditta Pattitour, attuale ente gestore del servizio;

Tutto ciò premesso;

ordina

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

alla ditta Pattitour Srl avente sede a Favara C/so Vitt. Veneto n.196, attuale ente gestore, la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto urbano, cui all'ultimo contratto rep. n. 26256 del 28 febbraio 2022, che si intende prorogato e sostituito dal presente atto impositivo alle condizioni già vigenti, per un massimo di anni 2 (due) dalla data di scadenza dello stesso, ovvero, se anticipata, fino alla conclusione delle procedure di gara con l'individuazione del nuovo contraente;

Dare atto che

- per lo svolgimento del servizio sopra menzionato, sottoposto ad obblighi di servizio pubblico locale, è riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura di € 216.168,04 (duecentosedicentosessantotto/04), compreso Iva al 10%, giusta nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti prot. 62232 del 16.11.2022 pervenuto a questo Ente in data 17.11.2022 prot. n. 47956, e giusti D.D.S. n. 1949/S1 del 6-07-2022, D.R.S. n. 3246/S1 del 14-10-2022 e D.R.S n. 4180/S1 del 28-11-2022, fatte salve ulteriori somme stanziata dalla regione per il servizio di cui trattasi;
- eventuali riduzioni dello stanziamento, rispetto a quanto sopra riportato, da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, comporterà la corrispondente riduzione del trasferimento alla Ditta;
- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al Responsabile Area;
- il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Pattitour Srl con sede a Favara C/so Vitt. Veneto n. 196
- il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizione al TAR, rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Il presente provvedimento diventa esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune

La Responsabile della P.O.3
D.ssa Antonina Crapanzano



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 168

data 16.02.2023

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 35

data 15.02.2023

OGGETTO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . ATTO IMPOSITIVO EX ART. 5, COMMA 5 DEL REG.1370/2007.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando

Firmato da:
ALBA GERLANDO
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P
Valido da: 13-07-2020 01:00:00 a: 14-07-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-02-2023 18:49:11
Motivo: Approvo il documento